

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

## Statuto della "Libera Associazione Forense"

### Scopo.

1. Scopo della Libera Associazione Forense è sostenere gli associati ed il loro lavoro e rispondere ai bisogni ed alle esigenze che nascono dall'ambiente in cui essi operano, in una prospettiva che ecceda il limite della convenienza e del tornaconto personale e che sconfini nella consapevole responsabilità di essere utili alla società civile.

2. Siamo infatti persuasi che, da soli, nessun bisogno può essere affrontato con quella sistematicità che la nostra vita esige, e che neppure la scaltrezza o la generosità di una iniziativa individuale può resistere all'urto dello scetticismo e dell'indifferenza proprie della società attuale, ed in particolare dell'ambito entro il quale ci troviamo tutti i giorni ad operare.

3. L'Associazione è aperta a tutti coloro che operano nel mondo del diritto e che, anche partendo da esperienze e posizioni culturali diverse da quelle sopra esposte, intendano aderire allo scopo dell'Associazione secondo le modalità e gli strumenti di seguito descritti.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue:

### Principi generali

4. L'Associazione ha sede in Verona, via F. Faccio n° 1 presso lo Studio Legale Filippi, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

5. Per perseguire il proprio scopo l'Associazione potrà:

- organizzare e promuovere incontri e dibattiti su temi di rilevante interesse ed attualità inerenti il mondo della giustizia e la professione forense;

- istituire corsi di aggiornamento ed approfondimento per gli operatori del diritto;

*Amadeo*

*Amadeo*

*Gius. Jotti*

*Mario Luzzo*

*Roberto Morabito*

*Filippi*

*Forense*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

- fornire ai soci gli strumenti di apprendimento e critici connessi alle novità legislative e all'attività giurisprudenziale e dottrina italiana e comunitaria;
- promuovere e curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni anche periodiche con particolare attenzione alla giurisprudenza veronese;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari;
- favorire l'incontro dei giovani giuristi col mondo del lavoro, curando l'incontro tra la domanda e l'offerta di collaborazioni professionali anche ai fini del praticantato, ed organizzando corsi di preparazione all'esame di procuratore legale;
- favorire forme di sostegno ai professionisti che attraversano momenti di difficoltà lavorativa;
- svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti degli Enti istituzionali (Consiglio dell'Ordine, Sindacato Avvocati ed altri Enti rappresentativi del mondo forense), e
- fornire gratuitamente alle realtà "non-profit" che ne facciano richiesta, e nei limiti delle possibilità dei membri dell'Associazione, un servizio di *tutoring* legale.

6. Per perseguire i propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare ed aderire con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale con il quale ritenga utile avere dei collegamenti o delle partecipazioni. Avrà inoltre la facoltà di chiedere ed accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.

7. Possono essere ammessi a soci i docenti universitari in materie giuridiche nonchè gli associati ed i ricercatori, i magistrati, i cancellieri, i notai, gli av-

*Andella*  
*Giuseppe*  
*Amanda*  
*Mario*  
*Roberta*  
*Philip*  
*Luca*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

vocati, i procuratori ed i praticanti procuratori, purché regolarmente iscritti al proprio albo professionale. Possono inoltre diventare soci i giuristi d'impresa.

8. Le domande di ammissione a socio devono essere sottoposte al Comitato Esecutivo, convocato come da art. 20, che le accoglie con il voto favorevole di 2/3 dei componenti. La qualità di socio la si acquista dal momento della pubblicazione della delibera di ammissione, effettuata con le formalità descritte all'art. 25.

9. Con l'osservanza delle stesse formalità descritte all'art. 8, il Comitato Esecutivo può decidere l'esclusione del socio che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi sociali. L'esclusione del socio non dà diritto ad alcun rimborso.

10. E' facoltà del socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi presso la sede entro il 30 giugno di ogni esercizio sociale.

11. L'elenco dei soci, custodito presso la sede dell'Associazione, è pubblico e può essere consultato, previa richiesta scritta al Presidente del Comitato Esecutivo, da qualunque interessato.

Organi dell'Associazione.

12. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Comitato Esecutivo ed il Presidente del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei soci.

13. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Successivamente verrà convocata almeno una volta l'anno, entro il 31 luglio, per l'approvazione del rendiconto annuale. Potrà inoltre essere convocata o-

*Guido*  
*Guido*

*Amadeo*

*Marco*  
*Roberto*

*Philip*  
*Luca*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

gni qualvolta sia richiesto da 1/10 dei soci nei modi stabiliti dall'art. 17 lettera d).

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante affissione di avviso presso le bacheche del Tribunale di Verona - Sezione Civile con anticipo di almeno 5 giorni.

14. L'assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione delibera validamente con il numero dei soci intervenuti.

15. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei soci intervenuti.

16. Non sono ammessi voti né per corrispondenza né per rappresentanza.

17. L'Assemblea ha competenza esclusiva in ordine:

a) alla modifica del presente statuto;

b) allo scioglimento dell'Associazione ed alla conseguente nomina dei liquidatori;

c) alla determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo, nonché alla nomina degli stessi ed alla loro durata in carica;

d) alle proposte presentate al Presidente del Comitato Esecutivo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea da almeno 1/10 dei soci, ed

e) alla determinazione della quota di iscrizione sociale.

18. L'Assemblea delibera validamente per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci intervenuti.

19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, che viene coadiuvato da un Segretario di sua nomina. Il Segretario redige il ver-

*Quello*  
*Giulio*

*Alfredo*

*Marco*  
*Roberto*

*Ally*  
*Luca*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

bale dell'Assemblea, e lo sottoscrive unitamente al Presidente al termine della seduta.

Il Comitato Esecutivo.

20. Il Comitato Esecutivo, così come eletto dall'Assemblea, deve riunirsi a pena di decadenza entro 15 giorni dalla nomina ed eleggere al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente a maggioranza. Le successive convocazioni del Comitato Esecutivo devono essere effettuate a cura del Presidente nelle forme e nei modi ritenuti dallo stesso più opportuni.

21. Il Comitato Esecutivo si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e può deliberare con il voto della maggioranza degli intervenuti.

22. Il Comitato Esecutivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea, ivi compreso quello di stabilire la quota annuale di rinnovo per i soci in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione.

Esso decide sotto la piena responsabilità dei componenti le linee operative in conformità con le finalità e gli strumenti dell'Associazione, nonché con le delibere programmatiche eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci.

23. Qualora venga a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, deve essere convocata entro i 30 giorni successivi l'Assemblea dei soci per la sostituzione. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione dello stesso.

24. Il Comitato può delegare il Presidente o un altro membro del Comitato Direttivo per la gestione ordinaria di settori di attività o di singole iniziative.

*Roberto*  
*Alfonso*  
*Roberto*  
*Roberto*  
*Roberto*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

25. Tutte le delibere del Comitato Esecutivo sono pubblicate con deposito presso la sede dell'Associazione, ove possono essere liberamente visionate dai soci, previa richiesta scritta al Presidente.

Il Presidente.

26. Il Presidente del Comitato Esecutivo è organo dell'Associazione e, unico, rappresenta legittimamente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le Autorità amministrative, giudiziarie e politiche. Esso dispone validamente della firma sociale e coordina e dirige i lavori del Comitato Esecutivo. Dura in carica per tutta la durata in carica del Comitato Esecutivo.

27. Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua temporanea impossibilità, assumendo i poteri indicati all'art. 26. Dura in carica per tutta la durata in carica del Comitato Esecutivo.

Patrimonio, contestazioni e rinvio.

28. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali di iscrizione determinate dall'Assemblea e dalle quote annuali di rinnovo stabilite dal Comitato Esecutivo;
- b) dai contributi volontari dei soci;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da donazioni, erogazioni, lasciti, eredità, legati, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura ed entità, eseguiti da persone fisiche o giuridiche, nonché da Enti pubblici;
- e) dai compensi ricevuti dall'Associazione per i servizi prestati, ed
- f) da ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

*Andrè*  
*9/11*  
*Anna de P.*  
*Marco*  
*Roberto Marotta*  
*Thilipi*  
*Loescher*

All. A) all'Atto costitutivo della "Libera Associazione Forense", Verona 10.10. 1996.

In caso di scioglimento, il residuo patrimonio dell'Associazione verrà destinato ad Enti senza fine di lucro aventi scopo analogo o affine a quello dell'Associazione.

29. Qualsiasi contestazione in merito alle delibere ed agli atti degli Organi dell'Associazione verrà devoluta ad un Arbitro Unico, scelto di comune accordo, per l'arbitrato irrituale. In caso di disaccordo, l'Arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Verona.

30. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al codice civile ed alle norme di legge.

Milipini  
Marco Pavesi  
Lorenzo  
Almamb. Jr.  
Roberta Morolli